

Sede Legale	REVO'	Via C.A.Martini, 36	Tel.0463 840760	Fax 0463 432355
Sede Amministrativa	FONDO	P.zza S.Giovanni, 29	Tel.0463 840700	Fax 0463 830186
Sede Distaccata	LANA	Via M. del Suffragio, 8	Tel.0473 491750	Fax 0473 491752
Punti Operativi	BREZ	Via Nigaiola, 1/a	Tel.0463 840745	Fax 0463 874322
	CAGNO'	Via Nazionale, 12B	Tel.0463 840770	
	CASTELFONDO	Via Dante Alighieri, 17	Tel.0463 840740	Fax 0463 888002
	CAVARENO	Piazza Degasperri, 9	Tel.0463 840775	Fax 0463 830122
	CLOZ	Via S. Maria, 2	Tel.0463 840750	Fax 0463 874544
	ROMALLO	Piazza Madonna	Tel.0463 840755	Fax 0463 432265
	RUFFRE'	Maso Lana	Tel.0463 840795	
SARNONICO	Via C. Battisti, 30	Tel.0463 840790	Fax 0463 830459	

Spett.
BANCA D'ITALIA
ram@pec.bancaditalia.it

OSSERVAZIONI COMMENTI E PROPOSTE AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE SULLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

PREMESSA

L'art. 37-bis del TUB, al comma 7-bis, demanda alla Banca d'Italia l'emanazione di disposizioni di attuazione in materia di Gruppo Bancario Cooperativo (ai sensi degli artt. 37-bis e 37-ter TUB). Le disposizioni devono essere adottate "al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche", con particolare riferimento "ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; al contenuto minimo del contratto di coesione, alle caratteristiche della garanzia in solido, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi".

Il documento in consultazione sembra occupare in modo molto pervasivo l'intero ambito della delega concessa, tendendo per certi aspetti ad espandersi oltre, laddove si occupa dettagliatamente delle BCC definite "banche affiliate". In particolare, al di là delle enunciazioni di principio sulla "salvaguardia del carattere mutualistico delle singole BCC e dello spirito cooperativo", nella definizione di "banca affiliata" è indifferentemente ricompresa tanto la "banca di credito cooperativo affiliata" quanto "una banca di altra categoria", purché aderente al gruppo. Ne consegue che le disposizioni:

- da un lato, si occupano direttamente delle singole BCC (e non solo del loro Gruppo), assimilandole - nella loro relazione con la capogruppo - a qualsiasi diversa "banca di altra categoria";
 - dall'altro, creano di fatto due categorie di BCC:
 - o le BCC aderenti alla capogruppo (sez. II par. 2), che - in base all'art. 35 TUB "Operatività" principio generale e non riformato per tutte le BCC - manterrebbero nello statuto le norme relative "alla competenza territoriale", sulla base degli attuali criteri ("territorio del Comune ove la banca ha la sede, dei Comuni ove ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi" - art. 2 Statuto tipo);
 - o per converso, le BCC potenzialmente aderenti al "Gruppo provinciale" (sez. II par. 5.2), devono "limitare la propria competenza territoriale **esclusivamente** a comuni della provincia" e "riservano la qualità di socio a soggetti residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia".
- Peraltro, dalla stessa "Relazione sull'analisi d'impatto" si evince una oggettiva difficoltà ad interpretare il c.d. "criterio di provincialità", declinabile secondo diverse modalità, in quanto non enunciato dalla legge primaria.

Osservato che le limitazioni agli spazi di autonomia delle singole BCC, sembra essere imposto dalla necessità di rispettare la nozione di controllo prevista dai principi contabili internazionali IFRS10 (art. 37 bis TUB), ci si chiede se comunque non si possa tenere in maggior considerazione il principio di proporzionalità al rischio. Da un punto di vista formale le BCC sembrano infatti mantenere la loro autonomia giuridica unitamente alla licenza bancaria, mentre sul piano sostanziale si assiste ad uno svuotamento di ogni funzione interna, deliberativa e di controllo, tale da privare le stesse del principio di sovranità.



Ciò premesso, si mettono qui di seguito in evidenza taluni aspetti di criticità attinenti le singole BCC e le cd. "articolarioni territoriali", non entrando, invece, nel merito dei poteri specifici attribuiti alla capogruppo.

A) BCC

1) Premesso che le BCC appartenenti al gruppo devono detenere oltre il 50% del capitale della capogruppo (Sezione II, par. 2 lett. d), ai sensi della Sezione III par. 1.1., quest'ultima **può** prevedere in statuto che una quota predefinita (**comunque non superiore alla metà**) dei suoi organi sia riservata ad esponenti delle banche affiliate. Ne consegue che:

1) le banche con il capitale di maggioranza risultano estromesse dalla governance della capogruppo controllata

2) anche banche non di credito cooperativo, purchè "affiliate", possono nominare propri esponenti nella capogruppo, ridimensionando ulteriormente il ruolo del credito cooperativo

3) nel silenzio dello statuto della capogruppo, la partecipazione delle BCC alla governance della capogruppo pare essere del tutto esclusa

2) Indipendentemente dal profilo di rischio di ciascuna BCC, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi (Sezione III, par. 1.2)

3) Assistiamo alla soppressione della sovranità della singola BCC con riferimento a molti profili.

PROPOSTE DI MODIFICA

- Eliminare la previsione della quota predefinita riservata ad esponenti delle banche affiliate.
- Prevedere in statuto, che gli organi della capogruppo devono essere prescelti tra gli esponenti delle banche affiliate classificate come meno rischiose, secondo il sistema adottato da gruppo a fini di controllo e intervento sulle banche stesse. Alla variazione del rischio, e conseguente perdita del requisito per l'elezione, automaticamente l'esponente decade

B) Banche del gruppo

Possono far parte del gruppo provinciale, oltre alla capogruppo, solo banche aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano), intendendosi tali quelle che:

a) hanno sede legale e direzione generale nella provincia;

b) hanno succursali soltanto nel territorio della provincia;

c) relativamente alle banche di credito cooperativo del gruppo:

i. limitano la competenza territoriale esclusivamente a comuni della provincia;

ii. contengono l'operatività fuori provincia entro il 5% del totale delle attività di rischio (5);

iii. riservano la qualità di socio a soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia.

(5) Ai fini del rispetto del limite del 5% per l'operatività fuori provincia, si applicano le definizioni, i criteri e le esenzioni previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo in materia di operatività fuori della zona di competenza territoriale (cfr. Circolare n. 229 del 21.4.1999 e successivi aggiornamenti, Titolo VII, Capitolo 1).

PROPOSTE DI MODIFICA

- riformulare il punto a) hanno sede legale o sede distaccata nella provincia e, la direzione generale indistintamente su una delle sedi
- conformare i punti b) e c) relativi alla competenza territoriale alla nozione di "operatività" prevista dall'art. 35 per tutte le BCC e non modificata dalla riforma. La previsione di una limitazione di "operatività provinciale" alle sole BCC dei gruppi delle Province autonome genera una ingiustificata disparità di trattamento e la creazione di fatto di due categorie di BCC non contemplate dalla legge. Inoltre lo svantaggio competitivo a danno delle BCC provinciali rispetto alle altre solleva dubbi di conformità con la normativa antitrust.



Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa – ABI 08200.8 - Cod.fisc. e P.Iva 00105000228
Iscr. all'Albo delle Banche al n. 2950 – Iscr.al registro delle imprese di Trento n. 1295 n. R.E.A. 6380

Iscr. all'Albo Nazionale degli Enti Coop. al n. A157642 – Cod.Swift CCRTIT2T54A

Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

E-mail: info@cr-novella.net Sito Internet: www.cr-novella.net PEC: segreteria@pec.cr-novella.net



Cassa Rurale Bank
Novella e Alta Anaunia
Banca di Credito Cooperativo

Capitale Sociale e Riserve: €uro 37.974.383,85

Sede Legale	REVO'	Via C.A.Martini, 36	Tel. 0463 840760	Fax 0463 432355
Sede Amministrativa	FONDO	P.zza S.Giovanni, 29	Tel. 0463 840700	Fax 0463 830186
Sede Distaccata	LANA	Via M. del Suffragio, 8	Tel. 0473 491750	Fax 0473 491752
Punti Operativi	BREZ	Via Nigaiola, 1/a	Tel. 0463 840745	Fax 0463 874322
	CAGNO'	Via Nazionale, 12B	Tel. 0463 840770	
	CASTELFONDO	Via Dante Alighieri, 17	Tel. 0463 840740	Fax 0463 888002
	CAVARENO	Piazza Degasperì, 9	Tel. 0463 840775	Fax 0463 830122
	CLOZ	Via S. Maria, 2	Tel. 0463 840750	Fax 0463 874544
	ROMALLO	Piazza Madonna	Tel. 0463 840755	Fax 0463 432265
	RUFFRE'	Maso Lana	Tel. 0463 840795	
	SARNONICO	Via C. Battisti, 30	Tel. 0463 840790	Fax 0463 830459

- Contenere l'operatività fuori provincia entro il 5% del totale delle attività di rischi dell'intero gruppo bancario, applicano le definizioni, i criteri e le esenzioni previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo in materia di operatività fuori della zona di competenza territoriale
- Riservare la qualità di socio a soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio di competenza

C) Nomina degli organi delle banche affiliate

I casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate sono individuati nel contratto di coesione (e negli statuti delle banche, cfr. Sezione IV) ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo o di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della banca. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi.

PROPOSTE DI MODIFICA

conformare il processo di nomina e revoca degli esponenti delle BCC in relazione al profilo di rischio delle banche, preservando la sovranità dell'assemblea di quelle virtuose.

D) Doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi

I criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune sono disciplinati nel contratto di coesione – nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti – in modo da assicurare il corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in conformità degli artt. 2497 ss. del codice civile. Tali criteri includono forme di compensazione, anche attraverso vantaggi economici, degli oneri a carico di ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata in proporzione al patrimonio disponibile (18). Infine, il contratto di coesione stabilisce che i corrispettivi (es. commissioni) dovuti dalle banche affiliate alla capogruppo per i servizi resi da quest'ultima incorporano una componente variabile legata alla *performance* della banca affiliata.

PROPOSTE DI MODIFICA

Disciplinare tangibili vantaggi economici, degli oneri a carico delle affiliate per la garanzia solidale prestata, in relazione al profilo di rischio
Conformare che i corrispettivi dovuti dalle banche affiliate siano commisurati ai profili di rischio delle stesse.

Cordiali Saluti.

Fondo, 13 settembre 2016.

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc
Il Direttore
Costantino Grandi

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc
Il Vice Presidente Vicario
Fernando Miccoli



Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa – ABI 08200.8 - Cod.fisc. e P.Iva 00105000228
Iscr. all'Albo delle Banche al n. 2950 – Iscr. al registro delle imprese di Trento n. 1295 n. R.E.A. 6380
Iscr. all'Albo Nazionale degli Enti Coop. al n. A157642 – Cod.Swift CCRITIT254A
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
E-mail: info@cr-novella.net Sito Internet: www.cr-novella.net PEC: segreteria@pec.cr-novella.net